

COMUNE DI CORATO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Ditta Molino Casillo.

COPIA DELLA DETERMINAZIONE

N.87 del 13/04/2017

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DEL PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA DITTA "MOLINO CASILLO S.P.A.", IN VARIANTE EX ART. 8 DPR 160/2010 AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO — STRADA PROVINCIALE N. 19 PER SAN MAGNO, IN ZONA INDUSTRIALE Bi. ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA VAS.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art.50, comma io, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con determinazione sindacale n. 13 del 16/09/2016 sono stati individuati i Dirigenti responsabili dei servizi;

Visto il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 163 ("Esercizio provvisorio e gestione provvisoria");

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, ed in particolare l'articolo 5 che ha differito al 31/03/2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Visto lo stanziamento di spesa in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2017;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 24 ottobre 2016;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Premesso che:

Con nota prot. n. 8953 del 12/03/2015 l'Ufficio SUAP del Comune, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., per l'intervento in oggetto della ditta "MOLINO CASILLO s.p.a.", quale soggetto proponente.

A seguito di richiesta di integrazione dell'Ufficio Ambiente del 02/07/2015 prot. 24846, la ditta "MOLINO CASILLO s.p.a." trasmetteva in data 23/07/2015 prot. 27462 la documentazione necessaria a completare gli atti scritto-grafici su supporto cartaceo e digitale, così composti:

- Tav. 1 — Stralci PRG, Aerofotogrammetrico, P.P., Catastale, PAI, PUTT/P, PPTR, PCT, IGM, CTR
- Tav. 2 — Planimetria generale situazione ante e post intervento
- Tav. 3 — Prospetti situazione ante e post intervento
- Tav. 4 — Planimetrie e sezioni silos, prospetti e sezioni fossa di scarico e uffici terminal stoccaggio
- Tav. 5 - Planimetria generale Situazione ante e post intervento 3D
- Rapporto Preliminare Ambientale
- Relazione Geologica
- Relazione sulla Valutazione del Rumore

- Relazione tecnica descrittiva dell'intervento
- Relazione integrativa sul PPTR
- Elenco soggetti competenti

La L.R. n. 4/2014 di modifica della L.R. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", ha delegato ai Comuni le competenze specifiche in materia di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - "Norme in materia ambientale", e in conformità all'art.8 c.2 della L.R. n.44/2012, l'intervento di cui all'oggetto, ha scontato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso la Città Metropolitana di Bari - Servizio "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente", con giudizio conclusivo di "non assoggettabilità alla procedura di VIA".

Per cui, a seguito di apposita nota informativa dell'Ufficio SUAP, l'ufficio Ambiente del Comune, competente in materia di VAS, in applicazione della L.R. 4/2014 (legge delega), ai fini della consultazione, di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. 44/2012, trasmetteva via pec con nota del 16/12/2016 prot. n. 24846, la documentazione ricevuta ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale comunicandone l'avvenuta pubblicazione, sul portale del comune di Corato (www.comune.corato.ba.it) — nonché all'Albo Pretorio, invitandoli contestualmente ad inviare il proprio contributo entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione:

- 1) Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio Settore Assetto del Territorio Via Gentile, 52 - 70126 BARI BA pec: servizio.assettoterritorio@pec.ruparpuglia.it
- 2) Regione Puglia- Assessorato Ecologia Settore Gestione Rifiuti e Bonifica Via delle Magnolie Z.I., Ex ENAIP - 70026 MODUGNO BA pec: servizio.ecologia@pec.ruparpuglia.it
- 3) Città Metropolitana di Bari - Edilizia Pubblica — Territorio - Ambiente Corso S. Sonnino, 85 - 70121 BARI BA pec: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.ruparpuglia.it
 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia ARPA - Direzione Generale Corso Trieste,27 - 70126 BARI pec: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- 1) Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
 Strada dei Dottula, Isolato 49 - 70122 BARI BA pec: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
- 2) Ufficio Parco Tratturi
 Piazza Cavour, 23- 71121 FOGGIA FG pec: parcotratturi.foggia@pec.rupar.puglia.it
- 3) Autorità di Bacino della Puglia c/o Tecnopolis
 SP Valenzano-Casamassima, Km. 3 - 70010 VALENZANO BA pec: segreteria@pec.adb.puglia.it
- 4) Azienda Sanitaria Locale — Direzione SISP
 Via I Maggio, 1 c/o Ospedale di Ruvo - 70037 RUVO DI PUGLIA BA pec: sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- 5) Autorità Idrica Pugliese - Ufficio Segreteria Archivio e Protocollo Viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone,2 - 70125 BARI pec: protocollo@pec.aip.gov.it

L'avvenuta pubblicazione è stata attestata e validata dal Segretario Generale del Comune di Corato in data 21/01/2016. Nei termini previsti, non risultano pervenute osservazioni da cittadini e/o associazioni.

I soggetti competenti in materia ambientale innanzi elencati, avevano a disposizione trenta giorni per trasmettere eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS. Sono pervenuti i seguenti contributi:

- Con nota via pec datata in uscita 20/02/2017 prot. AOO 108 n. 4247, la Regione Puglia Servizio Parco Tratturi trasmetteva il proprio contributo rappresentando:
- *"Con riferimento all'avvio del procedimento in oggetto indicato, questa Sezione, rilevato che l'ampliamento dei sili per lo stoccaggio di cereali non ricade su suolo tratturale, comunica, per quanto di competenza, che non è tenuto a rilasciare alcun parere in merito".*
- Con nota del 14/03/2017 prot. 630/dpic l'Azienda Sanitaria Locale — Direzione SISP, nel condividere i contenuti della Relazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS della ditta e della rettifica D.D. n. 277 del 24.01.2017 della Servizio Ambiente dell'Area Metropolitana di Bari, esprimeva parere favorevole alle seguenti condizio-

ni e prescrizioni:

- *Che si osservi quanto già indicato nel parere igienico-sanitario preventivo espresso in data 30.03.2015 prot. 495/dpic;*
- *Che si osservi quanto prescritto nelle Determinazioni Dirigenziali della Città Metropolitana già citata;*
- *Che si adottino le BAT atte a ridurre l'inquinamento ambientale in tutte le sue forme, man mano che queste vengano rese disponibili dalla tecnologia;*
- *Che si incrementi il verde impiegando anche alberi ad alto fusto ed acquiferi, se necessario, per l'azione in-discussa che questi possiedono di mitigazione del rumore, di riduzioni delle eventuali diffusioni di polveri, della capacità di assorbimento dell'acqua e nel configurare il regime atmosferico, sostenendo le quote di os-sigeno. Questa necessità è dettata dal fatto che dall'ampliamento deriverà un aumento del traffico e, quindi dell'impatto ambientale. A tal riguardo è sempre utile ribadire che bisogna, sulle lunghe distanze, preferire per il trasporto delle materie prime e del prodotto finito, mezzi che siano il più possibile alternativi e meno impattanti a livello ambientale rispetto al trasporto su ruote;*
- *Che durante la realizzazione delle opere si pongano in essere tutti i rimedi atti a ridurre la diffusione del ru-more e delle polveri;*
- *Che i rifiuti rivenienti dalle opere di costruzione si smaltiscano conformemente al D. L.vo 152/06 e ss. m m .*
Il presente parere fa salvi i diritti di terzi ed il parere di altri Enti aventi diritto (SPESAL — SIAN - VV.FF. - AREA METROPOLITANA — UTC - etc.).

CONCLUSIONI

Il Complesso Produttivo di proprietà della MOLINO CASILLO S.p.A. è ubicato all'interno di una vasta area della Zona Industriale del Comune di Corato, posta oltre la S.P. 231 e compresa tra la Strada Provinciale n. 19 per San Magno e la Via Sant'Elia, con viabilità interna della maglia di Zona Industriale costituita dalla via Cisterna Gallina e dal viale della Palma. L'area è inoltre ben servita dalle seguenti principali vie di comunicazione: Autostrada A14, facilmente raggiungibile tramite la S.P. 231 (ex S.S. 98), la S.P. 238 per Altamura-Gravina e quindi per Matera, la S.S. 16 bis, raggiungibile sempre per mezzo della S.P. 231 per Trani, la S.P. 103 Corato—Spinazzola per il Castel del Monte e la S.P. 19 per San Magno.

In tale area, sono ubicati diversi impianti produttivi strettamente e funzionalmente connessi fra loro, così come di seguito elencati:

- Impianto Molitorio MC1 con annessi sili in cemento armato e metallici;
- Impianto Molitorio MC2 con annessi sili in cemento armato; - Impianto Molitorio MC3 con annessi sili metallici;
- Impianto Molitorio MC4 con annessi sili in cemento armato;
- Terminal Stoccaggio Cereali costituito da 3 sili metallici da 8.000 t e 10 sili metallici da 4.000 t;
- Deposito Prodotti Alimentari costituito da capannone prefabbricato;
- Palazzina Uffici che costituisce il centro direzionale della Casillogroup.

L'intervento richiesto in variante allo strumento urbanistico generale, ex art. 8 D.P.R. 160/10, consiste nella costruzione di nuovi sei sili di stoccaggio di materie prime, nella realizzazione di un capannone - fossa di ricezione granaglie, nella realizzazione di uffici per pesatura - ricevimento merci e di servizi igienici e nella contestuale demolizione del villino esistente, censito in Catasto Terreni del Comune di CORATO al Foglio 49 p.lle 13 - 26 -27-610, il tutto in ampliamento ed in stretta funzionalità con il complesso produttivo esistente sulla Strada Provinciale n. 19 per San Magno, posto in zona industriale D1/B del vigente strumento urbanistico generale, ed in variante ai precedenti PUA n.03/05, n. 06/09, n. 19/12.

L'intervento è in variante al Piano Particolareggiato della zona di riferimento D1/B e al vigente PRG, secondo quanto disposto dal DPR 160/2010 e specificato nella DGR n.2581/2011; esso comporta in particolare, un incremento del volume e della superficie coperta rispetto a quelli esistenti, passando da mc. 174835 e mq. 15106 rispettivamente a mc. 236210 e a mq. 18000. Pertanto, la procedura attivata è la richiesta del P.U.A. in variante, ex art. 8 del D.P.R. 160/2010, ivi compresa l'assunzione del parere di competenza del Settore Urba-

nistico Regionale.

Il lotto in questione confina con altri lotti già edificati tanto da assumere la connotazione urbanistica di "lotto intercluso". Il contesto risulta fortemente antropizzato e privo di qualsiasi emergenza paesaggistica e/o ambientale. Attualmente nel terreno sono presenti alberi di olivo a carattere non monumentale ed è preesistente un piccolo vecchio fabbricato in muratura (villino) non inutilizzato da anni.

I confini di proprietà sono individuati in parte da bassi muretti in cls o in pietra a secco, in parte da reti metalliche su pali metallici infissi nel terreno ed in parte da alti muri di cinta in cemento armato e/o in muratura di blocchetti prefabbricati.

L'accessibilità al lotto avviene attualmente attraverso la S.P. 19, fornita di tutti i principali servizi e delle reti tecnologiche di urbanizzazione, come risulta d'altra parte essere anche per le strade a servizio della Zona Industriale.

L'intervento previsto ha scontato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per modifica impianti in AIA presso la Città Metropolitana di Bari - Servizio "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente", con giudizio conclusivo di "non assoggettabilità alla procedura di VIA".

Inoltre l'intervento non è soggetto alle procedure di Valutazione d'Incidenza, di localizzazione delle industrie insalubri di prima classe, e non riguarda Zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B né di approvvigionamento idrico di emergenza.

In merito alla prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante, si precisa che la situazione attuale e quella in ampliamento, è posta a confine con l'area sede della BADIGAS srl, attività a rischio di incidente rilevante; a tal proposito la ditta ha acquisito parere di valutazione da parte del Comando Provinciale dei VV.FF., da cui si evince che risultano conformi e compatibili con la BADIGAS srl sia gli impianti esistenti che gli ampliamenti futuri dell'attività.

Non è un sito potenzialmente contaminato o sito di interesse nazionale, o area ad elevato rischio di crisi ambientale, o area in cui risulta necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs. 155/2010, o zone territoriali omogenee "A" del P.R.G. vigente.

Nelle vicinanze dell'area non si registra la presenza di organismi sensibili (abitazioni, scuole, ospedali, strutture ricettive, luoghi ludici per il tempo libero, etc.).

Riguardo la valutazione degli impatti, nel Rapporto Preliminare di Verifica vengono analizzati quelli in fase di cantiere e di esercizio sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, flora, fauna, paesaggio, rumore, rifiuti). Tali impatti sono ritenuti di media entità sulla componente suolo, sia in fase di cantiere che di esercizio, e sulle componenti emissioni rumore e rifiuti in fase di cantiere. Per i restanti aspetti gli impatti sono valutati di bassa entità.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento: non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale; non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, in base al vigente Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, l'area d'intervento ricade nell'Ambito Paesaggistico 5 "Puglia Centrale", all'interno della Figura "Piana olivicola del nord barese" e, nell'Ambito Paesaggistico della Struttura Antropica e Storico-Culturale, interessa i seguenti Ulteriori contesti Paesaggistici:

- Testimonianza della Stratificazione Insediativa, come area di rispetto della rete del tratturo denominato Corato-Fontanadogna;
- Area di rispetto alle componenti culturali e insediative, come definiti all'art. 143 com. 1 lett. e.

Si rappresenta che il Comune di Corato è dotato di Piano Comunale dei Tratturi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28.11.2008, ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 23.12.2003. In base a tale Piano, il tratturo Fontanadogna è classificato come "tronco armentizio" di tipo b).

Lo stato dei luoghi attuale presenta all'interno della fascia di rispetto della rete tratturi la recinzione della proprietà su via San Magno costituita da muretto a secco alto circa 1 m con strato terminale di completamento in getto di calcestruzzo in opera e inferriata sovrastante, un ingresso costituito da due piloni in pietra alti

circa 2 m con cancello metallico e da un ulteriore ingresso al lotto costituito da due piloni di pietra alti circa 3 m intonacati. Il PCT per i tronchi armentizi di categoria b, all'art. 9 delle NTA, prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato e la trasformazione, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, compatibilmente con la qualificazione paesaggistica.

A tal proposito la ditta ha fatto richiesta attraverso l'ufficio SUAP, di accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento a realizzare con particolare riferimento alla recinzione posta sulla fascia di rispetto del tratturo. In data 1/12/2016 è stato rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.12/2016 che recita: *"La parziale ricostruzione della recinzione prospiciente il tronco armentizio coincidente con Via San Magno, non dovrà comportare modifiche nè alterazioni della situazione percettiva e visiva del paesaggio. Si dovrà riproporre un'analogia formale rispetto al preesistente, nonché un miglioramento della tipologia costruttiva con l'utilizzo di pietra locale. La ricostruzione parziale della recinzione dovrà architettonicamente integrarsi con le preesistenze (scarpa e apparecchiatura della "parete", dimensione degli scapoli e della coperta), con eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti. Dovrà, inoltre, essere privilegiato il ricorso alla tecnica costruttiva tradizionale della pietra".*

Relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura geomorfologica e/o idraulica, l'area di progetto non ricade in aree a vincoli PAI, nè ricade in aree interessate da vincoli di tale natura, come si evince anche dal parere espresso in sede di Conferenza di Servizi con nota del 07/09/2016.

Per quanto riguarda la matrice acqua, la zona in cui sorge l'attività è dotata di urbanizzazioni primarie quali reti fognarie ed acquedotti; pertanto gli scarichi sono canalizzati nell'impianto fognario che conduce alla rete pubblica AQP. Per quanto riguarda le acque meteoriche, nella parte interessata dall'attività, è già presente un impianto di trattamento completo di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione statica, regolarmente autorizzato; a seguito dei lavori oggetto di intervento sarà necessario acquisire il relativo provvedimento per l'ampliamento delle superfici scolanti impermeabilizzate, che verrà rilasciato dalla competente autorità a valle degli interventi previsti.

Infine, dalla relazione geologica e idrogeologica, si evince che visto lo scavo necessario per la realizzazione delle costruzioni, e, viste le caratteristiche delle falde presenti, non si prevede alcuna interferenza con le acque superficiali nè con quelle profonde.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti dell'attività (matrice suolo), la ditta ha già avviato un sistema finalizzato al recupero evitando, per quanto possibile lo smaltimento, a cui, in ogni caso, si provvede con ditte specializzate regolarmente autorizzate. L'ampliamento in oggetto non prevede sostanziali modifiche alla quantità dei rifiuti prodotti, né cambia sostanzialmente il sistema avviato. I rifiuti saranno classificati e raccolti separatamente in loco per categorie omogenee in appositi contenitori, tenendo rigorosamente separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi, e svuotati successivamente nell'area attrezzata allo stoccaggio temporaneo in attesa del conferimento a terzi autorizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto vegetazionale (matrice flora e fauna), l'intervento in oggetto comporta impatti di nessuna rilevanza sul sito in questione sulle componenti fauna e flora risulta.

Per quanto riguarda il problema rumore e emissioni in atmosfera (matrice aria) dell'attività in essere e a venire a seguito dell'ampliamento, esso è limitato al solo flusso in entrata ed uscita, a carattere saltuario, di automezzi e autoveicoli in genere: l'intervento di ampliamento, in ogni caso, non prevede un incremento delle emissioni in atmosfera. Durante la fase di cantiere il rumore sarà dovuto principalmente ai mezzi operativi che opereranno in loco, in ogni caso a carattere transitorio e di entità trascurabile, nei limiti di legge di cui al DPCM 14.11.97. L'intervento non prevede emissioni rumorose durante l'esercizio dell'attività, anche a seguito dell'ampliamento proposto; anche in fase di cantiere, data le caratteristiche delle opere a realizzarsi, non risultano particolari problematiche.

L'aumento del numero dei mezzi non avrà un impatto negativo sul volume di traffico in quanto la realizzazione del nuovo ingresso al terminal alleggerirà il volume di traffico attualmente presente su Via Sant'Elia, in

corrispondenza dell'attuale ingresso agli impianti del polo molitorio e di stoccaggio, distribuendolo invece su strade della Z.I. che presentanno a tutt'oggi bassi volumi di traffico.

Inoltre l'intervento non avrà alcuna ripercussione negativa sull'atmosfera; le emissioni diffuse di polveri in atmosfera sarà abbattuta da impianti a filtri e sistemi di abbattimento polveri, cicloni muniti di sonde triboelettriche per il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera.

Considerato tutto quanto detto, si ritiene che il progetto consistente nella costruzione di sei sili di stoccaggio di materie prime, nella realizzazione di un capannone - fossa di ricezione granaglie, nella realizzazione di uffici per pesatura - ricevimento merci e di servizi igienici, il tutto in ampliamento dell'esistente opificio industriale, in variante al vigente PRG del Comune di

Corato, non comporti impatti ambientali significativi e pertanto, non debba essere assoggettato a procedura di "Valutazione Ambientale Strategica", poiché:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente e, comunque, interessa aree prive di importanza paesaggistica o ambientale, già compromesse da altre attività produttive esistenti nelle vicinanze e da alterazioni in atto del paesaggio;
2. il sistema di riferimento di pianificazione territoriale costituito dal PRG vigente rimane sostanzialmente inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e strategiche, vista anche la limitata estensione del piano in esame;
3. l'area di influenza della variante urbanistica è limitata a scala locale e i limitati impatti ambientali attesi graveranno esclusivamente sulla piccola porzione di territorio interessato;
4. sono possibili elementari mitigazioni, che, se applicate, renderebbero largamente sostenibile, dal punto di vista paesaggistico-ambientale, l'attuazione del Piano;
5. il tipo di intervento ha scontato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso la Città Metropolitana di Bari - Servizio "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente", con giudizio conclusivo di "non assoggettabilità alla procedura di VIA".

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene pertanto che il "PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA DITTA "MOLINO CASILLO S.P.A.", IN VARIANTE EX ART. 8 DPR 160/2010 AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO — ALLA STRADA PROVINCIALE N. 19 PER SAN MAGNO, IN ZONA INDUSTRIALE B1" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a, L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che, per l'intervento di ampliamento in oggetto, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, attraverso ampliamento dell'impianto già esistente, per l'irrigazione degli spazi verdi privati o per altri usi non potabili, con adeguata rete di distribuzione e sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd Linee guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia") nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002.
- 2) Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione: di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti; di interventi finalizzati al risparmio energetico (i progetti di edifici di nuova costruzione devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, con impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati); di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime); di misure di risparmio

idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).

- 3) Le nuove opere a realizzare devono garantire il corretto inserimento delle stesse nell'ambito del contesto circostante, prevedendo quindi di utilizzare per le opere di finitura, colorazioni tenui e del tutto simili a quelle predominanti nell'area industriale in cui è localizzato l'intervento.
- 4) Siano implementate le aree da destinare a verde, in particolare con la piantumazione di essenze autoctone e di alberature ad alto fusto che contribuiscono a configurare il regime atmosferico della zona intervenendo sulle correnti aeree, mitigando le temperature estive ed invernali, equilibrando lo stato igrometrico, sostenendo le quote di ossigeno e attenuando il rumore.
Gli elementi vegetazionali preesistenti da rimuovere, dovranno essere specificatamente reimpiantati in zone limitrofe all'area di intervento.
- 5) Si preveda la realizzazione di apposite "isole ecologiche" per la gestione della raccolta differenziata, in spazi ben precisi.
- 6) Si richiama la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la necessità di effettuare, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95, una valutazione previsionale del clima acustico all'esterno. In ogni caso si garantisca anche un buon comfort abitativo negli ambienti, interni ed esterni, in relazione al clima acustico del contorno.
- 7) Per le fasi di cantiere, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.
- 8) Durante le fasi di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l'area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d'accesso) e le emissioni di rumore. La mitigazione dell'impatto deve prevedere l'uso di macchinari aventi opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni acustiche, che si manterranno pertanto a norma di legge (in accordo con le previsioni di cui al D.L. 262/2002); in ogni caso i mezzi saranno operativi solo durante il giorno e non tutti contemporaneamente.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il "PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA DITTA "MOLINO CASILLO S.P.A.", IN VARIANTE EX ART. 8 DPR 160/2010 AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO — STRADA PROVINCIALE N. 19 PER SAN MAGNO, IN ZONA INDUSTRIALE B1", in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" (BURP n.134 del 15/10/2013);
- a demandare all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita alla variante in oggetto.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento non esonera l'Autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione.

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai prin-

cipi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO la legge n. 69 del 18/06/2009; **VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e [ss.mm.ii.](#);

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e [ss.mm.ii.](#);

VISTO il “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” n.18 del 09/10/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.

Per tutto quanto innanzi riportato,

DETERMINA

- 1) DICHIARARE** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) DICHIARARE** assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall’assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il “PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA DITTA “MOLINO CASILLO S.P.A.”, IN VARIANTE EX ART. 8 DPR 160/2010 AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO — STRADA PROVINCIALE N. 19 PER SAN MAGNO, IN ZONA INDUSTRIALE B1”, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- 3) DEMANDARE** all’amministrazione procedente l’assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita al progetto di che trattasi;
- 4) TRASMETTERE** il presente provvedimento: - alla Regione Puglia — Ufficio VAS - al SUAP - Settore Urbanistica Comunale - quale Autorità Procedente;
- 5) PUBBLICARE** il presente provvedimento:
 - all’albo pretorio del Comune, dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi lavorativi;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sul portale web del Comune di Corato (BA).

IL DIRIGENTE F.F. DEL 3° SETTORE
Arch. Pasquale Antonio Casiere